

## RISARCIMENTO DANNI DA FATTO ILLECITO

Patrimoniali e non patrimoniali biologico

Codice Civile (1942) art. 2043

Codice Civile (1942) art. 2059

La perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità costituisce di per sé un danno, risarcibile a titolo di danno biologico, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata in via equitativa (nella specie, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito, che avevano escluso ogni risarcimento per le sofferenze psichiche sopportate dalla paziente che, in seguito ad un errato intervento chirurgico, aveva visto alterata la sua vita sessuale).

Cassazione civile , sez. III, 11 giugno 2009 , n. 13547